

AVVISO DEPOSITI DORMIENTI

Ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti):

- i depositi, effettuati presso gli intermediari (banche, ecc.), di somme di denaro con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, ecc.);
- i depositi di strumenti finanziari in custodia e amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a cento euro;

sono considerati "dormienti".

Cosa accade quando il Deposito risulta dormiente:

- la Banca comunica al titolare del deposito lo stato di dormienza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno se il deposito è nominativo, tramite un avviso esposto nei locali della Banca e pubblicazione dello stesso sul proprio sito Internet se si tratta di depositi al portatore;
- il titolare ha 180 giorni per risvegliare il deposito;
- trascorsi 180 giorni il deposito non risvegliato viene bloccato dalla Banca;
- trascorsi 4 mesi dal blocco, il rapporto viene estinto e le somme vengono versate al Fondo di cui all'art.1, comma 343, legge 266/2005, destinato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato.

Come fare per risvegliare un rapporto dormiente:

- movimentare il rapporto tramite versamenti, prelievi, richiesta carnet assegni (non vengono considerate le movimentazioni di liquidazione delle competenze maturate, trattasi di operazioni di iniziativa della Banca);
- inviare una richiesta alla Banca, sottoscritta dal titolare, di voler mantenere in essere il rapporto dormiente;
- presentare una denuncia di smarrimento (nel caso si tratti di libretti a risparmio o certificati di depositi).

È possibile richiedere le somme di depositi dormienti già estinti e versati al Fondo?

Sì, per dieci anni i titolari di depositi estinti, le cui somme sono già state devolute al Fondo, possono richiederne la riscossione direttamente al Fondo per tramite della società Consap Spa.

Si precisa che la Banca non ha in essere depositi dormienti della clientela.

Le modalità e la documentazione necessaria per effettuare la domanda sono pubblicate sul sito www.consap.it.